

R.G.L. n. 1549/2012

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE LAVORO**

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art.420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L.  
n. 1549/2012 promossa da:

.....  
ass. avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Rinaldi Giovanni

- PARTE RICORRENTE -

**C O N T R O**

**MIUR - Ufficio Scolastico Regionale Piemonte - UST di Torino**  
ass. dott. Gianluca Lombardo, sig. Laura Tommasi

.....  
- PARTI CONVENUTE -

**OGGETTO:** ricorso ex art. 414 c.p.c.

All'udienza del 19 luglio 2012 innanzi al Giudice dr.ssa Silvana Cirvillieri compare per la  
ricorrente l'avv. Rinaldi, per il MIUR la sig. Tommasi.

È in atti copia del ricorso e del decreto ritualmente notificato a ..... l'8.3.2012,  
mentre la notifica ex art. 140 c.p.c. a ..... non risulta perfezionata in quanto  
priva della cartolina di ricevimento.

Il Giudice, riscontrata la regolarità della notifica e dato atto che nessuno è presente per  
....., ne dichiara la contumacia.

In relazione a ..... l'avv.to Rinaldi rinuncia all'instaurazione del  
contraddittorio nei suoi confronti.

Le parti danno atto che nel 2009 sono state effettuate 50 immissioni in ruolo nella classe  
EEEE, scuola primaria/sostegno fino alla posizione 54 (occupata da ..... ) della  
graduatoria prodotta sub E dalla ricorrente, e nel 2010 sono state effettuate 75 immissioni in  
ruolo attingendo dalle graduatorie vecchie, dove la ricorrente risultava in coda e quindi non  
avente diritto secondo il Ministero.

Il Procuratori discutono la causa.

Il giudice, all'esito della discussione pronunzia la presente sentenza ex art. 429 c.p.c., redatta in calce al verbale d'udienza, contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

rilevato che:

- la ricorrente, immessa in ruolo in data 1° settembre 2011 nella provincia di Torino, chiedeva emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento della decorrenza giuridica ed economica dell'assunzione a tempo indeterminato sin dal 1° settembre 2010, o in subordine dalla data di individuazione del ricorrente da parte del MIUR quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con posto accantonato in attesa della definizione del contenzioso;
- il MIUR chiedeva respingersi il ricorso;
- la ricorrente presentava domanda di aggiornamento della graduatoria ad esaurimento valevole per il biennio 2009/2011 della provincia di originario inserimento (Siracusa), con contestuale istanza di essere inserita in ulteriori province opzionali, tra cui Torino; veniva collocata in coda alla graduatoria della provincia di Torino, come previsto dall'art. 1 co. 11 del decreto ministeriale n. 42 del 2009;
- il TAR Lazio con ordinanza del 14.07.2009 accoglieva l'istanza dei docenti, tra cui l'odierna ricorrente, volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia del D.M. n. 42 dell'8.04.2009 nella parte in cui all'art. 1 comma 11 prescriveva che il personale docente che si avvaleva della facoltà di indicare, nell'istanza di iscrizione, permanenza, conferma, aggiornamento, ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009-2011 *"(...) viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia (...)"*, e nella parte in cui all'art. 12 comma 1 prevede che *"(...) in coda alla III fascia sono collocati i docenti che hanno scelto la provincia ai sensi del precedente art. 1 comma 11 (...)"*, trattandosi di disposizioni emesse dal Ministero dell'Istruzione in violazione del disposto della sentenza del TAR Lazio n. 10809/2008, non sospesa dal Consiglio di Stato (ord.za n. 1525/2009). Con ordinanza del 6.11.2009 il TAR Lazio, in considerazione dell'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione della

citata ordinanza cautelare emetteva provvedimenti volti all'esecuzione dell'ordinanza stessa a mezzo di un commissario ad actus, demandando a questi il compito di dare istruzioni agli uffici scolastici periferici "(...) di disporre l'inserimento "a pettine" dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, comma 11, del d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009, inserendoli nella fascia d'appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione (...)":

- il MIUR sosteneva di aver disposto cautelativamente l'accantonamento retroattivo di un numero di posti pari alle posizioni utili all'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2010/2011, in attesa della definizione dei relativi contenziosi;
- con ordinanza n. 3032 del 08/02/2011 la Corte di Cassazione affermava che "(...) In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), le controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti - che, già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, si siano avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali - a non essere collocati in coda rispetto ai docenti già inclusi in queste ultime graduatorie (diritto nella specie negato dall'amministrazione in applicazione del divieto previsto dal d.m. 8 aprile 2009, n. 42), appartengono alla giurisdizione ordinaria, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001), a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, ed avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. (...)":
- con sentenza n. 41/11 la Corte Costituzionale dichiarava "(...) costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, in quanto stabilisce che la lett. c) del comma 605 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del d.l. n. 97 del 2004, convertito dalla legge n. 143 del 2004, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per il biennio scolastico 2007-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre

*province dopo l'ultima posizione di III fascia. La disposizione censurata - avente portata innovativa con carattere retroattivo, anziché interpretativa, poiché non individua alcuno dei contenuti normativi plausibilmente ricavabili dalla disposizione oggetto dell'asserita interpretazione - introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto al biennio 2009-2011, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente sia anteriormente che posteriormente all'esaurimento del suddetto biennio e costituente, dunque, il criterio ordinamentale prescelto dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale. Una siffatta deroga, non giustificata da alcuna obiettiva ragione ed imposta retroattivamente, non può superare il vaglio di costituzionalità, con riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire. La norma de qua, infatti, prevede che se il docente chiede, in occasione dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2011-2013, l'iscrizione in una graduatoria provinciale diversa da quella in cui era inserito nel biennio 2007-2009 vedrà riconosciuto il punteggio e la conseguente posizione occupata nella graduatoria di provenienza. Diversamente, se il docente chiede il trasferimento in occasione delle operazioni di integrazione e di aggiornamento per il biennio 2009-2011 viene inserito nelle graduatorie delle province scelte dopo l'ultima posizione di III fascia. L'effetto di tale previsione è, quindi, quello della sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza. Il merito costituisce, invero, il criterio ispiratore della vigente disciplina del reclutamento del personale docente, secondo cui l'accesso ai ruoli avviene per il 50 per cento dei posti con concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, periodicamente integrate mediante l'inserimento degli idonei non vincitori dei concorsi regionali e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento da una provincia ad un'altra, e utilizzate dall'amministrazione scolastica anche per il conferimento di supplenze. Contemporaneamente all'introduzione di nuovi candidati, viene aggiornata la posizione di coloro che sono già presenti in graduatoria e che, nelle more, hanno*

*maturato ulteriori titoli, valutabili ai fini di un possibile futuro incarico. La disposizione impugnata deroga a tali principi e, impiegando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata al biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del criterio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti per assicurare la migliore formazione scolastica possibile. (...)”;*

- *in memoria di costituzione il Ministero sostanzialmente non contestava il diritto della ricorrente, ma affermava che l'eventuale riconoscimento del diritto all'immissione in ruolo dal 1° settembre 2010 avrebbe potuto essere "(...) messo in discussione da altra pronuncia favorevole ad altro aspirante che, inserita pettine, si verrebbe a trovare in posizione migliore rispetto all'odierno ricorrente. La posizione dell'odierno ricorrente nella graduatoria oggetto dell'impugnazione sarebbe stata "indiscussa", "cristallizzata" e "certa" se il TAR non avesse declinato la sua giurisdizione, nel senso che scaduti i termini per l'impugnativa al TAR nessun altro avrebbe potuto rivendicare alcun inserimento. A seguito della pronuncia di devoluzione della giurisdizione dal Giudice Amministrativo al Giudice Ordinario tale certezza è venuta meno in quanto altri soggetti (vale a dire chiunque abbia richiesto l'inserimento in coda nelle province opzionali ai sensi del D.M. 42/09) possono rivendicare il diritto all'inserimento a pettine nelle graduatorie di cui trattasi, conseguentemente altri soggetti potrebbero trovarsi in posizione migliore rispetto al ricorrente. È onere, dunque, del ricorrente provare il diritto che rivendica: nel caso di specie tale onere non è stato adempiuto. (...)”;*
- *come condivisibilmente affermato dall'intestato tribunale in causa analoga (giudice dott.ssa Fierro) "(...) oggetto del giudizio è esclusivamente l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti a pettine nelle graduatorie nelle quali sono stati inseriti in coda, esame da condurre in base al numero di contratti a tempo indeterminato stipulati dall'amministrazione nel biennio di riferimento ed in base alla collocazione in quella graduatorie, e non certo la riscrittura integrale della graduatoria con applicazione in favore di tutti gli aspiranti del principio del merito, sia perché si tratta di un compito precluso al giudice ordinario, sia perché imporrebbe la*

*considerazione di dati ipotetici ed eventuali quali la richiesta degli altri docenti inseriti in coda alla corretta osservanza del principio del merito. I ricorrenti avevano diritto ad essere collocati nelle graduatorie del biennio 2009/2011 nella posizione spettante in base al punteggio acquisito nella provincia di originaria appartenenza e dovevano pertanto dimostrare che, ove il MIUR avesse correttamente attribuito il punteggio già conseguito, essi si sarebbero collocati in quella graduatoria in posizione utile. Il diritto dei ricorrenti va necessariamente valutato in relazione al momento in cui essi avevano diritto all'inserimento nella graduatoria (1° settembre 2009) e con specifico riferimento a quella graduatoria così com'è stata redatta dal MIUR in quanto atto lesivo del loro diritto senza che possa assumere alcun rilievo sulla singola posizione soggettiva l'eventuale slittamento in graduatoria che conseguirebbe all'inserimento di altri pretendenti. Peraltro, come condivisibilmente rilevato dal tribunale di Milano nella sentenza n. 2276/2012, le censure avanzate dal MIUR sono irrilevante in quanto le deduzioni in ordine al possibile slittamento dei ricorrenti in una posizione di graduatoria inutile per la conclusione del contratto a tempo indeterminato sono generiche ed esplorative in quanto prive di riferimento alle generalità ed agli eventuali maggiori punteggi di altri docenti. Contrariamente a quanto affermato dal MIUR i ricorrenti hanno quindi pienamente assolto l'onere probatorio su di essi incumbente. (...):*

- dall'esame della graduatoria prodotta sub E dalla ricorrente, pubblicata dall'Ufficio Scolastico in esecuzione della citata ordinanza cautelare del TAR, la ricorrente risultava correttamente collocata all'85° posto, con 49 punti: nel 2009 venivano immessi in ruolo 50 docenti nella classe EEEE, fino alla posizione 54 della graduatoria, occupata da \_\_\_\_\_ con 64 punti; nel 2010 venivano immessi in ruolo altri 75 docenti, 49 dei quali con punteggio inferiore a quello della ricorrente (ossia con punteggio inferiore a 49). La ricorrente aveva pertanto diritto di essere immessa in ruolo sin dal 1° settembre 2010;
- la domanda deve pertanto essere accolta;
- le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del Ministero, mentre deve essere omessa ogni pronuncia nei confronti \_\_\_\_\_ rimasta contumace;

P.Q.M.

visto l'art. 429 c.p.c.

- accerta e dichiara il diritto di \_\_\_\_\_ all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR dal 1° settembre 2010;
- condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00, I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore degli Avvocati antistatari.

Così deciso in Torino, il 19 luglio 2012.

IL GIUDICE

dott.ssa Silvana CIRVILLERI

